



COMUNE DI
POVE DEL GRAPPA
Provincia di VICENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.)

- B) I.M.U.**
- C) T.A.S.I.**
- D) T.A.R.I.**

Allegato

Alla delibera di Consiglio Comunale
nr. 14 del 03.04.2014

In Vigore dal 01/01/2014

Indice

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

	Pag
Art. 1.A - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2.A – Funzionario responsabile	3
Art. 3.A - Riscossione	3
Art. 4.A - Dichiarazione	3
Art. 5.A – Accertamento	4
Art. 6.A - Rimborsi	5
Art. 7.A - Abrogazioni e norme di rinvio	6
Art. ..8.A - Entrata in vigore	6

CAPITOLO B - IMU

Art. 1.B - Oggetto	7
Art. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta	7
Art. 3.B - Determinazione del valore delle aree edificabili	7
Art. 4.B - Inedificabilità	8
Art. 5.B - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali	8
Art. 6.B - Agevolazioni	8
Art. 7.B - Riduzioni	.9
Art. 8.B - Modalità di versamento e di riscossione	10
Art. 9.B – Compensi incentivanti al personale addetto al servizio tributi	11

CAPITOLO C - TASI

Art. 1.C - Oggetto	12
Art. 2.C - Presupposto del tributo	12
Art. 3.C - Soggetti passivi	12
Art. 4.C - Aliquote e detrazioni	13
Art. 5.C - Servizi indivisibili	13
Art. 6.C – Agevolazioni abitazione principale	14
Art. 7.C. - Modalità di versamento	14

CAPITOLO D - TARI

Art. 1.D – Oggetto	16
Art. 2.D – Presupposto	16
Art. 3.D - Soggetti passivi	16
Art. 4.D - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani	16
Art. 5.D – Locali esclusi da tributo	17
Art. 6.D - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati	19
Art. 7.D –Produzione di rifiuti assimilati agli urbani	20
Art. 8.D -.Determinazione della base imponibile	20
Art. 9.D - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	21
Art. 10.D - Determinazione delle tariffe del tributo	22

Art. 11.D – Periodi di applicazione del tributo	22
Art. 12.D – Tariffe utenze domestiche	23
Art. 13.D – Occupanti le utenze domestiche	23
Art. 14.D – Tariffe per le utenze non domestiche	24
Art. 15.D – Classificazione delle utenze non domestiche	25
Art. 16.D – Scuole statali	26
Art. 17.D – Occupazioni temporanee	26
Art. 18.D- Tributo provinciale	27
Art. 19.D – Riduzioni per le utenze domestiche	27
Art. 20.D – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	27
Art. 21.D – Agevolazioni	28
Art. 22.D – Versamenti	29

Allegato:

A) Servizi indivisibili e relativi costi analitici	30
B) Categorie utenze non domestiche	38

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.

ART. 1.A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e il D.L. 6 marzo 2014 n. 16. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2.A – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3.A – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4.A – Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della

detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 5.A – Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; per il contribuente i termini della notifica decorrono dalla data in cui ha ricevuto l'atto.
3. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997 per il quale si rinvia a quanto previsto dal regolamento comunale delle entrate tributarie
4. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni:
 - a) per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme

richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.

- b) Per gravi impedimenti documenti e valutati di volta in volta dal funzionario responsabile del servizio (gravi casi sociali)
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
 6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
 7. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 6.A – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura prevista dall'art.11 del regolamento delle entrate tributarie.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. In sede di attività di controllo, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia verificato il diritto al rimborso può essere compensato con gli importi dovuti a titolo della IUC, derivanti da ulteriori atti di accertamento. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso o d'ufficio.

ART. 7.A - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 19 di data 26/07/2012, e modificato con delibera consiliare n. 36 del 27/09/2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, con deliberazione nr. 38 del 24/11/2011 nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia nonché alla deliberazione di cui sopra per l'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi.

ART. 8.A - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO B – IMU

ART. 1.B – Oggetto

1. Il presente capitolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

ART. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 3.B - Determinazione del valore delle aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti in un'apposita tabella allegata alla deliberazione di Giunta di cui al comma successivo.
2. La Giunta Comunale individua annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili aventi caratteristiche similari per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. La suddetta deliberazione è valida anche per gli anni successivi, qualora non venga modificata.
4. Qualora l'imposta sia stata pagata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati in suddetta deliberazione, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza d'imposta.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero come meglio precisato all'articolo 5 comma 6 del decreto legislativo n. 504/1992. In tali casi il valore imponibile è dato dal valore delle aree dalla data di inizio lavori sino alla data di ultimazione degli stessi ovvero di utilizzazione dei fabbricati se antecedente. Per data di inizio lavori deve intendersi la data comunicata al Comune dal titolare del permesso/autorizzazione edilizia dal suo delegato ovvero la data di perfezionamento del silenzio-assenso nel caso di presentazione della DIA/SCIA.

ART. 4.B - Inedificabilità

1. Qualora venga chiesta la inedificabilità, la stessa area non potrà divenire edificabile prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di approvazione della modifica urbanistica che ha comportato l'inedificabilità
2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

ART. 5.B - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

ART. 6.B - Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

- a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto **da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (**AIRE**) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

ART. 7.B – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), e delle vigenti norme tecniche operative del piano degli interventi L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
2. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
5. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.
6. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

ART. 8.B Modalità di versamento e di riscossione

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento

all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9.B - Compensi incentivanti al personale addetto al servizio Tributi

1. In riferimento all'art. 3, comma 57 della Legge 23/12/1996 n. 662, una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria, è destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi.
2. In riferimento all'art. 58, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, una percentuale del gettito conseguente all'attività di accertamento dell'imposta, viene destinata alla corresponsione di compensi incentivanti a favore del personale addetto all'Ufficio Tributi.
3. La percentuale dei fondi di cui ai commi precedenti verranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

CAPITOLO C - TASI

Art. 1.C – Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2.C – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili, come definito ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU) ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Le aree edificabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, sono soggette alla tassa

ART. 3.C – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella **misura del 30 per cento** dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota

deliberata dal Consiglio Comunale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 4.C – Aliquote e detrazioni

1. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione adotta, entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, le aliquote TASI.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, nei seguenti casi:

a) per i figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

a1) spetta una detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni. Il diritto alla detrazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età per cui decade il beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

b) cittadini italiani iscritti all'AIRE.

b1) per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

c) anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

c1) posseduto a titolo di proprietà e usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata

3. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 5.C –Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) del presente regolamento relativamente all'anno 2014; allegato che sarà aggiornato annualmente con delibera del Consiglio comunale.

ART. 6.C – Agevolazioni abitazione principale

1. l'aliquota per l'abitazione principale è pari a **“0” (zero)** qualora:

A) l'ISEE del nucleo familiare sia pari o inferiore a €. 8.500,00 (ottomilacinquecento).

l'agevolazione di cui sopra decorre dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della richiesta che dovrà essere inoltrata tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purchè contengano le medesime informazioni

La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno di competenza del tributo. Sarà considerato l'indicatore ISEE derivante dalla dichiarazione in cui sono riportati i redditi e il patrimonio relativi all'anno precedente a quello di competenza del tributo.

l'attestazione del limite ISEE DI €. 8.500,00 dovrà essere annualmente prodotta agli uffici comunali entro il 30 settembre dell'anno di riferimento della tassa.

B) Nucleo familiare di cui almeno un componente è portatore di handicap grave (attestazione legge 104/92)

L'interessato dovrà presentare domanda con allegata la certificazione entro il termine del 30 giugno dell'anno di competenza ed è valida anche per gli anni successivi.

L'agevolazione decorre dalla data di rilascio della certificazione con le modalità previste dall'art. 7.C – comma 1 (inferiore o superiore a 15 giorni del mese)

ART. 7.C – Modalità di versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato in due rate, le cui scadenze saranno annualmente stabilite dalla Giunta Municipale.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.

CAPITOLO D - TARI

Art. 1.D - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

Art. 2.D - Presupposto

1. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3.D – Soggetti passivi

1. I tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria .
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4.D – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su

tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5.D - Locali esclusi da tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - soffitte, rispostigli stenditoi lavanderie o simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;

□ Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.D, comma 2, del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- - depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
- - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- - aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
- - aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
- - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
- - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva, ad esclusione delle superfici destinate ad usi diversi quali, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate e simili, purchè non convenzionate con il Comune;
- - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 6.D – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20
Lavanderie a secco	20
Elettrauto e gommisti	25
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	30
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30
Autocarrozzerie e autofficine	30
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35
Laboratori odontotecnici	40
Falegnamerie	15
Ambulatori veterinari	30
Ambulatori dentistici	40

3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione

attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 31 GENNAIO di ciascun anno.

4. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 7.D – Produzione di rifiuti assimilati agli urbani

- 1: La TARI non è dovuta in relazione ai rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.

Per l'individuazione delle quantità, per le quali l'imposta non è dovuta, si fa riferimento all'art. 5 e all'allegato "A" del regolamento comunale per il servizio della gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con delibera di C.C. nr. 38 del 24/11/2011

2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma precedente, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio di ogni annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.

Art. 8.D – Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all' 80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio

2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. In sede di prima applicazione vengono utilizzate le superfici già dichiarate ai fini della TARES.

Art. 9.D – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto col il tributo comunale sui rifiuti.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 10.D.-. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Il piano finanziario è costituito dalle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003 (costi smaltimento in discarica), mentre deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.
4. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 11.D. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del immobile (decessi, subentri, ecc...).
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi ad esclusione di quanto previsto dal successivo art. 13 comma 7 Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al precedente art. 4.A, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12.D – Tariffa utenze domestiche.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria

Art. 13.D - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non

fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Nel caso di unico occupante è comunque dovuta la quota fissa della tariffa.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello **di 2 unità**
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Per il numero di occupanti le utenze domestiche si intende:
 - Quello risultante **al primo di gennaio** dell'anno di riferimento per il PRIMO semestre;
 - Quello risultante alla data del **primo di luglio** per il SECONDO semestre;
 - Per le utenze attivate in corso d'anno, è quello risultante alla data di apertura.
 - Le variazioni intervenute nel corso del semestre, avranno efficacia a partire dal semestre successivo

Art. 14.D. - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo

le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 15.D - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "B".
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "B" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. I locali di deposito/magazzino delle attività produttive sono equiparati ai fini della tariffa alle attività di "esposizione ed autosaloni" previsti nella tabella "B" allegata
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 16.D - D Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 17.D – Occupazioni temporanee.

1. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. Alle occupazioni o detenzioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali od aree pubbliche o di uso pubblico si applica una tariffa giornaliera pari alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 20 % .
3. In caso di occupazione o detenzione temporanea, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tosap o per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.lgs nr. 23 del 14/03/2011 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi ecc., ad esclusione dei carovan/roulotte ad uso abitativo per i quali è dovuta la tassa giornaliera,.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
3. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente regolamento relative al tributo annuale,

Art. 18.D - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 19.D - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) **riduzione del 20 %**; per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare
 - b) **riduzione del 20 %**; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione..
3. **Riduzione del 10% alle utenze domestiche** che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto .
La riduzione, sulla sola quota variabile della tariffa, è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 20.D - . Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile:
 - **del 20%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione..
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21.D - Agevolazioni

1. Sono **esenti**, in via eccezionale, da tassazione:
 - a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, con esclusione delle superfici utilizzate per attività commerciali nonché sui locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - c) i soli locali destinati a scuola dell'infanzia (compreso nido integrato) della "Scuola dell'infanzia Sacro Cuore", paritaria, in quanto unica scuola presente nel territorio comunale che svolge un servizio pubblico che sarebbe comunque dovuto dal Comune.
2. Per i pubblici esercizi siti in zona montana (bar, ristoranti, alberghi, affittacamere e locali accessori) la tariffa (quota fissa e variabile) viene ridotta al 50% sulla superficie eccedente i 100 mq.
3. Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti residenti/domiciliati in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari tenute a disposizione dagli stessi, e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo
4. La copertura delle riduzioni ed esenzioni , di cui al presente articolo avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

Art. 22 – Versamenti.

1. Il versamento del tributo, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali
2. Il Servizio Tributi del Comune trasmette ai contribuenti risultanti nella banca dati comunale il modello F24 / bollettino di versamento pre-compilato con l'importo da versare; tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.
3. Il versamento del tributo è effettuato in 2 (due) rate, le cui scadenze saranno annualmente stabilite dalla Giunta Municipale.

ALLEGATO A
SERVIZI INDIVISIBILI

Comune di POVE DEL GRAPPA (VI)

SERVIZI INDIVISIBILI

Previsioni di spesa bilancio 2014

Intervento	Funzione 03 : POLIZIA LOCALE	
	Dettaglio	Riepilogo
01 - Personale		30.440,47
02 -Materie prime e beni di consumo		2.150,00
03 - Spese per servizi		
04 - Spese per godimento beni di terzi		
05 - Trasferimenti		4.250,00
rimborso ad altri comuni x vigilanza	1.000,00	
ad Unione per polizze assicurazione	250,00	
consorzio vigilanza	3.000,00	
06 – Interessi passivi		
07 - Imposte (IRAP)		2.502,32
08 - Oneri straordinari		
09 - Ammortamenti		
TOTALE		39.342,79

Comune di POVE DEL GRAPPA (VI)

SERVIZI INDIVISIBILI

Previsioni di spesa bilancio 2014

Intervento	Funzione 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, SERVIZI CONNESSI	
	Dettaglio	Riepilogo
01 - Personale		81.198,78
02 -Materie prime e beni di consumo		5.000,00
carburante	2.200,00	
Altri beni di consumo	2.800,00	
03 - Spese per servizi		19.000,00
servizio idrico su strade	1.500,00	
assicurazioni	200,00	
manutenzione mezzi	6.300,00	
segnaletica stradale	2.000,00	
sgombero neve	9.000,00	
04 - Spese per godimento beni di terzi		
05 - Trasferimenti		4.900,00
ad Unione per polizze assicurazione	900,00	
ad unione per servizi diversi	4.000,00	
06 - Interessi passivi		76.045,00
07 - Imposte (IRAP)		3.635,54
08 - Oneri straordinari		
09 - Ammortamenti		
TOTALE		189.779,32

Comune di POVE DEL GRAPPA (VI)

SERVIZI INDIVISIBILI

Previsioni di spesa bilancio 2014

Intervento	Funzione 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	
	Dettaglio	Riepilogo
01 - Personale		6.815,42
02 -Materie prime e beni di consumo		
03 - Spese per servizi		86.000,00
consumo energia elettrica	62.000,00	
manutenzione impianti	24.000,00	
04 - Spese per godimento beni di terzi		
05 - Trasferimenti		8.000,00
ad Unione per energia elettrica	5.000,00	
ad Unione per servizi manutenz. impianti	3.000,00	
06 - Interessi passivi		
07 - Imposte (IRAP)		
08 - Oneri straordinari		
09 - Ammortamenti		
TOTALE		100.815,42

Comune di POVE DEL GRAPPA (VI)

SERVIZI INDIVISIBILI

Previsioni di spesa bilancio 2014

Intervento	Funzione 09: RIGUARDANTI GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE Servizio 03 PROTEZIONE CIVILE	
	Dettaglio	Riepilogo
01 - Personale		
02 -Materie prime e beni di consumo		
03 - Spese per servizi		
04 - Spese per godimento beni di terzi		
05 - Trasferimenti		5.100,00
06 - Interessi passivi		
07 - Imposte (IRAP)		
08 - Oneri straordinari		
09 - Ammortamenti		
TOTALE		5.100,00

Comune di POVE DEL GRAPPA (VI)

SERVIZI INDIVISIBILI

Previsioni di spesa bilancio 2014

Intervento	Funzione 09: RIGUARDANTI GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE Servizio 06 PARCHI VERDE E TUTELA AMBIENTALE	
	Dettaglio	Riepilogo
01 - Personale		45.345,48
02 -Materie prime e beni di consumo		2.000,00
03 – Spese per servizi		13.600,00
servizio idrico parchi	1.500,00	
Disinfestazione	4.200,00	
manutenzione parchi e giardini	6.000,00	
manutenzione mezzi	1.900,00	
04 - Spese per godimento beni di terzi		
05 - Trasferimenti		1.100,00
ad ASL per canile comprensoriale	1.100,00	
06 – Interessi passivi		1.531,05
07 - Imposte (IRAP)		1.923,64
08 - Oneri straordinari		
09 - Ammortamenti		
TOTALE		65.500,17

Comune di POVE DEL GRAPPA (VI)

SERVIZI INDIVISIBILI

Previsioni di spesa bilancio 2014

Intervento	Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
	Dettaglio	Riepilogo
01 - Personale		11.335,25
02 - Materie prime e beni di consumo		
03 – Spese per servizi		7.000,00
Spese di energia elettrica	1.000,00	
servizio idrico su cimitero	200,00	
servizi cimiteriali	5.800,00	
04 – Spese per godimento beni di terzi		
05 - Trasferimenti		10.000,00
06 – Interessi passivi		17.726,00
07 - Imposte (IRAP)		
08 - Oneri straordinari		
09 - Ammortamenti		
TOTALE		46.061,25

Comune di POVE DEL GRAPPA (VI)

SERVIZI INDIVISIBILI

Previsioni di spesa bilancio 2014

	COSTI
Funzione 03 : POLIZIA LOCALE	39.342,79
Funzione 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, SERVIZI CONNESSI	189.779,32
Funzione 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	100.815,42
Funzione 09: RIGUARDANTI GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE Servizio 03 PROTEZIONE CIVILE	5.100,00
Funzione 09: RIGUARDANTI GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE Servizio 06 PARCHI VERDE E TUTELA AMBIENTALE	65.500,17
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	46.061,25
TOTALE	446.598,95
	ENTRATE
Gettito stimato T.A.S.I.	360.000,00
Grado di copertura dei costi	80,61%

ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banche di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banche di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club